

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
di cui al capitolo 3517	(Nuova istituzione) Assegnazioni dello Stato da destinare al sistema incentivante in favore delle imprese sotto forma di bonus assunzionali per la ricollocazione sul mercato del lavoro dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo . . . . . Codici: 011104 - 15 - V Legge n. 236/1993, art. 1	+ 3.000.000,00
<b>SPESA</b>		
<b>ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO</b>		
<b>RUBRICA</b>	<b>3 - Dipartimento regionale del lavoro, impiego, orientamento, servizi e attività formative</b>	
<b>TITOLO</b>	<b>1 - Spese correnti</b>	
<b>AGGREGATO ECONOMICO</b>	<b>3 - Spese per interventi di parte corrente</b>	
U.P.B. 6.3.1.3.2 - di cui al capitolo 314124	Sostegno all'occupazione . . . . . Incentivi in favore delle imprese sotto forma di bonus assunzionali per la ricollocazione sul mercato del lavoro dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo . . . . .	+ 3.000.000,00 + 3.000.000,00

## Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 giugno 2013.

PISCIOTTA

(2013.25.1461)017

### ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 12 giugno 2013.

**Strumenti e azioni di monitoraggio degli obiettivi regionali di uso delle fonti rinnovabili di energia e istituzione del relativo registro regionale.**

#### L'ASSESSORE PER L'ENERGIA E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 2, che attribuisce all'organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;

Visto il D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ed in particolare l'art. 12 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

Visto il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che detta "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali";

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali: Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", rimodulato con D.P.Reg. n. 18 gennaio 2013, n. 6;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";

Visto il D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il D.D.G. n. 65 del 3 marzo 2011 del dipartimento regionale dell'energia - disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione siciliana;

Visto il D.D.G. n. 71 dell'1 marzo 2012 del dipartimento regionale dell'energia - disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità

organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono stati assegnati ad ogni singola Regione gli obiettivi di produzione di energia da fonte rinnovabile;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono stati ridefiniti i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e gli obiettivi di potenza incentivabile;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stato ridefinito il sistema di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas) e gli obiettivi di potenza incentivabile;

Visto il regolamento recante Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, emanato con D.P.Reg. Sic. del 18 luglio 2012, n. 48;

Vista la determina del dirigente generale del dipartimento dell'energia di approvazione del protocollo operativo per le verifiche e i controlli sugli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili autorizzati dalla Regione siciliana, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003;

Considerato che la quantificazione dei consumi energetici della Regione passa dallo scambio di informazioni tra soggetti pubblici e privati che abbiano sul territorio regionale ruoli di produzione, dispacciamento, distribuzione e consumo di energia;

Ritenuto necessario che la Regione si doti di strumenti di monitoraggio per avere il quadro aggiornato circa la diffusione e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, attraverso l'istituzione di un registro regionale delle fonti energetiche rinnovabili;

Ritenuto di dover fornire il quadro completo degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile sia esistente sia in fase autorizzativa, al fine del monitoraggio dello stato di diffusione delle fonti rinnovabili (elettriche e termiche) sul territorio regionale;

Ritenuto che il suddetto sistema di monitoraggio sia strumento prioritario per la pianificazione energetica al fine dell'individuazione delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di burden sharing;

Ritenuto di dover acquisire i dati provenienti dagli enti locali, elemento base dei Piani d'azione per l'energia sostenibile (PAES) di cui al patto dei sindaci, al fine di orientare le azioni della Regione per il sostegno al risparmio energetico, all'aumento dell'energia da fonte rinnovabile e alla diminuzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera;

Ritenuto che la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, attraverso anche lo scambio di dati riguardanti la produzione ed il consumo di energia, possa essere la base per costituire una piattaforma di studio e ricerca volta all'implementazione del sistema di pianificazione energetica della Regione;

Decreta:

Art. 1

*Finalità*

Il presente decreto introduce strumenti ed azioni di monitoraggio degli obiettivi regionali di uso delle fonti

rinnovabili di energia, definiti nel decreto ministeriale 15 marzo 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (c.d. decreto burden sharing).

Art. 2

*Campo di applicazione*

Il dispositivo si applica a tutti gli impianti di produzione di energia (termica e/o elettrica) da fonte rinnovabile presenti sul territorio regionale e ai soggetti concessionari e titolari degli impianti di distribuzione/vendita di combustibili solidi, liquidi e gassosi, ivi compresi i titolari di concessione all'esercizio di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.

Art. 3

*Registro regionale delle fonti energetiche rinnovabili*

È istituito, presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - dipartimento dell'energia, il registro regionale delle fonti energetiche rinnovabili nel territorio della Regione.

Art. 4

*Autodichiarazione*

I soggetti titolari degli impianti di produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonte rinnovabile sono tenuti, entro novanta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, a provvedere all'iscrizione degli stessi presso il registro regionale delle fonti energetiche rinnovabili inviando apposita comunicazione, mediante compilazione della scheda di cui all'allegato A al presente decreto.

I soggetti titolari degli impianti di produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonte rinnovabile già in esercizio sono tenuti, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a provvedere all'iscrizione degli stessi presso il registro regionale delle fonti energetiche rinnovabili, inviando apposita comunicazione, mediante compilazione della scheda di cui all'allegato A al presente decreto.

I soggetti titolari degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, autorizzati ai sensi del D.lgs n. 387/03 e del D.P.Reg. del 18 luglio 2012, n. 48, con potenza superiore ai 200kW, sono tenuti a comunicare entro il 1° maggio di ogni anno l'energia prodotta l'anno immediatamente precedente inviando apposita comunicazione, mediante compilazione della scheda di cui all'allegato B al presente decreto.

I soggetti concessionari o responsabili degli impianti di distribuzione/vendita di combustibili solidi, liquidi e gassosi, ivi compresi i titolari di concessione all'esercizio di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, ai fini del monitoraggio degli obiettivi regionali, sono tenuti a comunicare entro il 1° maggio di ogni anno il quantitativo venduto l'anno immediatamente precedente inviando apposita comunicazione, mediante compilazione della scheda di cui all'allegato C al presente decreto.

Art. 5

*Enti locali*

Gli enti locali sono tenuti a comunicare, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto, e successivamente con cadenza trimestrale, i dati relativi agli impianti autorizzati, mediante compilazione della scheda di cui all'allegato D al presente decreto.

Ai fini del monitoraggio degli obiettivi regionali e di una corretta azione di pianificazione, gli enti locali si impegnano a comunicare i dati energetici in loro possesso e gli eventuali piani d'azione redatti.

#### Art. 6

##### *Studi e ricerche*

Il dipartimento dell'energia dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, al fine della corretta pianificazione energetica e stesura di programmi di sostegno alle fonti rinnovabili, potrà richiedere ai soggetti titolari degli impianti di produzione di energia (elettrica e/o termica) l'installazione presso gli stessi impianti di sistemi di acquisizione dati in grado di monitorare, raccogliere e trasmettere dati ambientali del luogo di installazione e di funzionamento dell'impianto per tutto il periodo di esercizio dello stesso.

Le caratteristiche di installazione dei sistemi di acquisizione ed i dati da raccogliere per tipologia di impianto, oltre che le modalità di invio degli stessi, saranno rese note ed aggiornate con circolare del dirigente generale del dipartimento dell'energia dell'Assessorato regionale dell'energia ed dei servizi di pubblica utilità.

I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto. Eventuali altri utilizzi saranno concordati con il titolare degli stessi.

Gli oneri aggiuntivi per l'installazione dei sistemi di acquisizione, per gli impianti autorizzati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, concorrono, ove previsti, alla determinazione degli oneri istruttori di cui all'art. 10 del D.P.Reg. n. 48/2012.

#### Art. 7

##### *Controlli e sanzioni*

Verranno effettuati specifici controlli a campione al fine di accertare l'avvenuta comunicazione da parte dei soggetti responsabili.

Il mancato invio delle autodichiarazioni di cui all'art. 4 potrà comportare per il soggetto titolare o responsabile la sospensione del titolo autorizzativo o della concessione all'esercizio rilasciato dall'ente competente.

Il non rispetto di quanto disposto all'art. 5 potrà comportare per l'ente locale la sospensione delle agevolazioni finanziarie per le azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, all'incremento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti.

#### Art. 8

##### *Modalità di trasmissione*

La trasmissione all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - dipartimento dell'energia, delle informazioni e dei dati richiesti dal presente decreto, dovrà avvenire esclusivamente per via telematica e secondo le indicazioni fornite attraverso la pagina web del dipartimento dell'energia.

#### Art. 9

##### *Tavolo Burden Sharing*

Al fine di assicurare modalità coordinate e condivise di realizzazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità istituisce un tavolo sul burden sharing, costituito da quattordici componenti, di cui l'energy manager della Regione, quattro rappresentanti della Regione siciliana, un rappresentante dell'ANCI Sicilia, un rappresentante di Confindustria Sicilia, un rappresentante dell'Unione petrolifera, un rappresentante del gestore dei servizi energetici, un rappresentante di Terna, un rappresentante di Enea, un rappresentante dell'Istat, un rappresentante di Enel distribuzione, un rappresentante di Snam rete gas. Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso, comunque denominato, né rimborso spese.

#### Art. 10

##### *Rapporto di monitoraggio*

Il dipartimento dell'energia dell'Assessorato regionale dell'energia ed dei servizi di pubblica utilità provvede, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla verifica della quota di consumo finale lordo (CFL) di energia coperta da fonti rinnovabili, degli enti locali e riferita all'anno precedente.

#### Art. 11

##### *Pubblicazione*

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web del dipartimento dell'energia.

Palermo, 12 giugno 2013.

MARINO

COPIA TRATTATA  
NON VALIDA